

(N. 738)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(VILLABRUNA)

e col Ministro del Bilancio

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1954

Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare.

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento legislativo in esame autorizza una spesa complessiva di 11.250 milioni di lire, destinata ai finanziamenti industriali nel Mezzogiorno d'Italia.

La suddetta somma è prelevata dal Fondo-lire, e rappresenta il controvalore in lire della somma di 20 milioni di dollari assegnata all'Italia dal Governo degli Stati Uniti d'America.

Con l'articolo 1 del provvedimento in parola, si istituisce un Fondo di rotazione, depo-

sitando la somma suindicata in conto corrente fruttifero presso il Tesoro dello Stato.

L'Amministrazione di detto Fondo è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, che, per le operazioni di finanziamento si avvalerà dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dell'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.).

Al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno è attribuito il compito di determinare le moda-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lità per la concessione di tali prestiti sulla base di un programma generale di finanziamento.

La misura del saggio d'interesse e la percentuale dei rischi per i suddetti finanziamenti, sono previsti nell'articolo 3, facendosi richiamo nell'articolo 4 alle agevolazioni concesse alle opere del Mezzogiorno e delle Isole.

La realizzazione del programma previsto dal

provvedimento in esame favorirà la soluzione dei vari problemi che si profilano nell'Italia meridionale ed insulare nel settore industriale, offrendo un sostanziale contributo di servizi tecnici ed organizzativi nel campo aziendale, ai fini di una maggiore espansione dell'economia e di un più alto tenore di vita della classe lavoratrice.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito un Fondo di rotazione destinato a finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare.

Il Fondo è alimentato dalla somma di lire 11.250 milioni, dalla quota di interessi sui finanziamenti stabiliti nell'articolo 3, e dagli interessi derivanti dal deposito previsto nell'articolo 2.

Art. 2.

Le somme destinate ad alimentare il Fondo istituito con l'articolo 1 sono depositate in conto corrente fruttifero presso il Tesoro dello Stato e sono amministrate dalla Cassa per il Mezzogiorno per mezzo dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER), dell'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.).

Il Fondo è ripartito nelle seguenti misure fra i tre Istituti: 61 per cento all'I.SV.E.I.MER., 29 per cento all'I.R.F.I.S. e 10 per cento al C.I.S.

Nel caso di cessazione dell'attività di uno degli Istituti, la quota ad esso assegnata ai sensi del precedente comma è riversata al Tesoro.

Le modalità per l'impiego delle somme anzidette e le direttive generali dei finanziamenti sono stabilite dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Art. 3.

Gli interessi dovuti sui finanziamenti accordati ai sensi della presente legge non possono superare il 5,50 per cento del capitale mutuato.

Tali interessi affluiscono al Fondo istituito con l'articolo 1 in misura pari al 40 per cento del loro ammontare e sono trattenuti per la parte residua dagli enti indicati nell'articolo 2, come corrispettivo della quota del rischio assunto e delle spese di amministrazione.

Le eventuali perdite sono a carico degli Enti nella misura del 30 per cento.

Art. 4.

All'esecuzione delle opere da finanziarsi con i fondi di cui alla presente legge si estendono le agevolazioni di qualsiasi natura previste per il Mezzogiorno e le Isole.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro, la Cassa per il Mezzogiorno e ciascuno degli Istituti indicati nell'articolo 2 stabiliscono con apposita convenzione le condizioni per l'amministrazione del Fondo.

Art. 6.

La somma di lire 11.250 milioni destinata al Fondo di rotazione è prelevata dal Fondo lire di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.